



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014;

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;

Richiamato altresì l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per gli enti locali di deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Rilevato che l'art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 102, comma 1, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013 dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b) punto a), del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- al comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a €. 400,00. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.

- al comma 11 (abrogato) dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17;

Considerato che la Legge di Stabilità per l'anno 2013 n° 228/2013 dispone al comma 380 che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, per gli anni 2013 e 2014:

- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;
- b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni
- f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- h) è abrogato il comma 11 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

Considerato che il D.L. n° 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n° 124 dispone:

- art. 1: per l'anno 2013 **non è dovuta la prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, relativa agli immobili di cui



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 vale a dire:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comprese le assimilazioni);
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali
- art. 2 comma 1: per l'anno 2013 **non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
  - art. 2 comma 2: sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011:
    - a) comma 9 bis: **a decorrere dal 1° gennaio 2014** sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
    - b) al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
  - art. 4: Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Si definisce alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
  - art. 5: non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio;

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", in particolare l'art. 10, comma 6, che testualmente recita "*Le richieste di aliquota ridotta e/o l'aumento della detrazione, nonché gli eventuali certificati attestanti il grado di invalidità e/o di handicap grave, dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro la scadenza del saldo I.M.U. 2012 e rimarranno valide per gli anni successivi fino al permanere dei requisiti.*";

Considerato che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Grottazzolina, viene rispettato l'equilibrio di bilancio dell'Ente adottando le aliquote base e le detrazioni di legge come di seguito specificate:

- 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze;
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. n. 557/93;
- 0,46% per le seconde case concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 0,80% per le seconde case e altri fabbricati;
- 0,96% per le aree edificabili.;
- maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni familiare portatore di handicap grave e/o invalido civile al 100% dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Evidenziato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 comma 13 bis sostituito dall'art. 10 comma 4 del D.L. 35/203 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito. A tal proposito l'art. 8 del del D.L. 31/08/2013 n° 102 ha previsto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 06/05/2013 con la quale sono stati aggiornati i valori di riferimento delle aree edificabili presenti nel territorio comunale, ai fini



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

dell'applicazione e del pagamento dell'IMU (*Imposta Comunale Propria*) per il biennio 2013/2014;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 15
  - Componenti l'organo consiliare votanti: n. 10 (si astengono i Consiglieri Capponi Benedetto, Bonifazi Tonino, Fiacconi Giorgio, Angelini Lucrezia e Valeriani Marco)
- Voti favorevoli: n. 10

## DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

1. di confermare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. n. 557/93	0,20%
Seconde case concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti in linea retta entro il secondo grado	0,46%
Seconde case e altri fabbricati	0,80%
Aree fabbricabili	0,96 %

2. di confermare le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:

- €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residente anagraficamente L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

- maggiore detrazione di € 50,00 per ogni familiare portatore di handicap grave e/o invalido civile al 100% dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. di stabilire che il termine di scadenza indicato nell'art. 10, comma 6, del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" per le richieste di aliquota ridotta e/o l'aumento della detrazione, nonché gli eventuali certificati attestanti il grado di invalidità e/o di handicap grave, è da intendersi nel saldo I.M.U. 2013 (16/12/2013);

4. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Lg. n° 296/2006 il 1° gennaio 2013;

5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa nei modi e nelle forme di legge e verificati per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 15

- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 10 (si astengono i Consiglieri Capponi Benedetto, Bonifazi Tonino, Fiacconi Giorgio, Angelini Lucrezia e Valeriani Marco)

Voti favorevoli: n. 10

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.